

FACTSHEET

INFORMAZIONI

SULLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO NELLA SITUAZIONE ATTUALE

(Edizione: 14.01.2021)

1. Informazioni generali

Cos'è il lavoro ridotto?

- Il lavoro ridotto è uno strumento che consente all'azienda di far fronte ai crolli temporanei degli ordinativi (che interessano l'intera azienda o parti di essa) in periodi di difficoltà economiche. Il datore di lavoro, d'intesa con i dipendenti, riduce parzialmente o totalmente il grado d'occupazione per un determinato periodo.

Ai dipendenti spetta un'indennità per lavoro ridotto (ILR) pari all'80% della perdita di guadagno computabile sulle minori ore lavorate. L'ILR è versata dalla cassa disoccupazione (CD) al datore di lavoro. A sua volta il datore di lavoro versa ai dipendenti l'ILR insieme al salario ordinario.

Non sono tuttavia versate indennità per la diminuzione dell'utile e della cifra d'affari.

L'indennità per lavoro ridotto è disciplinata dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), art. 31 e seguenti, e dall'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OAD), art. 46 e seguenti.

Quali sono i vantaggi del lavoro ridotto per datori di lavoro e dipendenti?

- L'introduzione del lavoro ridotto ha lo scopo principale di preservare i posti di lavoro. Con l'ILR, l'assicurazione offre al datore di lavoro un'alternativa ai licenziamenti.
- Il datore di lavoro risparmia così sui costi di fluttuazione del personale (costi d'introduzione, perdita di know-how aziendale ecc.) e mantiene a breve termine i suoi collaboratori.
- I dipendenti, a loro volta, evitano la disoccupazione e conservano la protezione sociale completa nell'ambito del contratto di lavoro, prevenendo così le lacune di contribuzione nella previdenza professionale.

Come si richiede l'indennità per lavoro ridotto?

- Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto all'ufficio cantonale competente la riduzione dell'orario di lavoro stabilita, di norma almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il termine di preannuncio di un giorno, in vigore da marzo 2020, è stato abrogato dal 1° giugno 2020.

Tuttavia, i preannunci autorizzati nel maggio 2020 non dovranno essere rinnovati. Quelli in scadenza verranno prolungati dall'ufficio cantonale di competenza.

- Nella maggior parte dei Cantoni, l'ufficio cantonale competente è una divisione della Direzione dell'economia. Gli indirizzi e moduli del proprio Cantone possono essere trovati in Internet effettuando la ricerca «Cantone XY lavoro ridotto».

Quali requisiti devono essere soddisfatti per poter presentare richiesta?

Regole esistenti

- Le perdite di lavoro devono essere computabili, ossia devono essere inevitabili e riconducibili a motivi economici. Non deve essere possibile ovviare alle perdite di lavoro con mezzi economici adeguati e non deve esistere una copertura assicurativa privata.

Una perdita di lavoro inevitabile si verifica, ad esempio, quando un'azienda fa parte di una catena di fornitura e non riceve più consegne ed è dunque impossibilitata a proseguire la propria lavorazione.

- Inoltre, la perdita di lavoro deve rappresentare per ogni periodo di conteggio (di solito un mese di calendario o eventualmente il termine di pagamento dei salari) almeno il dieci per cento delle ore di lavoro complessive normalmente prestate dai dipendenti dell'azienda (Art. 32 cpv. 1 LADI).
- La perdita di lavoro deve anche essere temporanea e si deve poter ritenere che l'introduzione del lavoro ridotto permetta di conservare i posti di lavoro.

Regole attuali sul lavoro ridotto in riferimento alla situazione eccezionale esistente

- I seguenti gruppi di persone ora hanno diritto al lavoro ridotto:
 - Se lavorano a tempo indeterminato da più di sei mesi presso un'azienda che richiede l'ILR: lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni (oltre il 20%).
 - A determinate condizioni; apprendisti (le domande sono possibili solo dopo la decisione del Consiglio federale del 20 gennaio 2021).
 - Lavoratori dipendenti con un contratto a tempo determinato (le domande sono possibili solo dopo la decisione del Consiglio federale del 20 gennaio 2021).
- I seguenti gruppi di persone non hanno più diritto al lavoro ridotto:

- persone con un rapporto di lavoro di durata determinata in cui non è stata convenuta una possibilità di disdetta
 - persone che sono al servizio di un'organizzazione di lavoro temporaneo
 - persone che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell'impresa del proprio coniuge o partner registrato (diritto già abrogato il 1° giugno 2020)
- Il periodo d'attesa è abolito retroattivamente al 1° settembre 2020.
 - In caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100% della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l'indennità per lavoro ridotto ammonta a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L'attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applica il tasso d'indennità consueto dell'80%.
 - I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell'ILR.
 - Sono state inoltre decise nuove disposizioni urgenti per semplificare il trattamento delle domande e i versamenti dell'ILR. Per esempio ora è possibile anticipare il versamento degli stipendi tramite l'ILR.

➤ **Chi ha diritto all'indennità per perdita di guadagno?**

Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti e per persone in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro:

- I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus saranno indennizzati, a condizione che non ricevano già altre indennità o prestazioni assicurative. I casi contemplati sono i seguenti:
 - chiusura di scuole, servizi di custodia diurna o scuole dell'infanzia (solo se il minore ha meno di 12 anni o ha bisogno di custodia)
 - quarantena ordinata dal medico (in caso di quarantena del minore, solo se il minore ha meno di 12 anni o ha bisogno di custodia).
 - chiusura di un esercizio su ordine delle autorità (vale anche per persone in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, come i titolari di SA o Sagl)
 - perdita di guadagno dovuta a divieti di manifestazioni

Le indennità sono assegnate su base giornaliera e in analogia con la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L'importo corrisposto è pari cioè all'80% del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. I lavoratori indipendenti in quarantena o impegnati in compiti di assistenza possono ricevere rispettivamente un massimo di 10 e 30 indennità giornaliere. Le casse di compensazione AVS sono incaricate di verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni e di erogare le prestazioni stesse.

- Anche i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro avranno diritto all'indennità di perdita di guadagno nel caso in cui la loro attività lucrativa subisca una limitazione considerevole a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di coronavirus, con conseguente perdita salariale o di guadagno. Per limitazione considerevole s'intende una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al

40% rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019. (Ciò vale retroattivamente dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021).

Indennità di perdita di guadagno per i dipendenti:

- Hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno i genitori che devono interrompere la propria attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole e le persone in quarantena ordinata dal medico. Come nel caso dei lavoratori indipendenti, le indennità sono corrisposte su base giornaliera e in analogia alla legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (IPG e indennità in caso di servizio o di maternità). L'importo corrisposto è pari cioè all'80% del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. I lavoratori in quarantena possono percepire al massimo 10 indennità giornaliere.

Cos'è il programma per casi di rigore e chi ne ha diritto?

- Il programma per i casi di rigore della Confederazione sostiene in modo rapido e mirato con fondi statali le imprese colpite in modo particolarmente violento dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Tali imprese particolarmente colpite possono richiedere aiuto sotto forma di contributi a fondo perduto, mutui, fidejussioni e garanzie.
- Per casi di rigore si intendono le imprese che rispondono cumulativamente ai seguenti requisiti:
 - Costituzione dell'azienda anteriore al 1° marzo 2020.
 - Cifra d'affari minima prima della pandemia di 50'000 CHF.
 - I costi salariali sono sostenuti principalmente in Svizzera. Inoltre, sono disponibili le ricevute e le prove richieste per i diversi requisiti.
- Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per ricevere l'indennità per casi di rigore è necessario dimostrare una delle seguenti condizioni:
 - calo della cifra d'affari almeno del 40% nel 2020 o negli ultimi 12 mesi rispetto alla cifra d'affari pluriennale media; oppure
 - decisione delle autorità di chiudere l'attività per almeno 40 giorni dal 1° novembre 2020.
- La configurazione concreta degli aiuti per i casi di rigore rientra nella competenza dei Cantoni. Gli indirizzi di contatto degli uffici cantonali per economia e finanze sono disponibili [qui](#).

Esempio di calcolo ILR

Situazione iniziale	Calcolo del salario	Salario	Spiegazioni
A. Lavoro ridotto 50%	50% del salario dal datore di lavoro	3'905.-	
	80% del 50% (indennità per lavoro ridotto)	3'124.-	In più assegni per figli /

			formazione, come senza lavoro ri- dotto.
		Totale 7'029.-	

Maggiori informazioni della SECO

Lavoro ridotto:

<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html>

Pandemia e aziende:

<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html>